

Codice A1618A

D.D. 11 settembre 2026, n. 663

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in comune di Cherasco (CN) - Località Villette (Fig. n. 67, mappali 97, 43, 42, Fig. n. 68, mappali 52, 57, 58).



ATTO DD 663/A1618A/2026

DEL 11/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in variante in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici per riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in comune di Cherasco (CN) – Località Villette (Fig. n. 67, mappali 97, 43, 42, Fig. n. 68, mappali 52, 57, 58).

PREMESSO CHE:

- in data 14/01/2025 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione alla realizzazione di un intervento finalizzato alla riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano in Cherasco (CN), Località Villette, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici censita a C.T. del medesimo Comune al Fig. n. 67, mappali 97, 43, 42, Fig. n. 68, mappali 52, 57, 58 e interessante una superficie modificata/trasformata di circa 24.860 mq, non boscati, e per un volume totale (scavi e riporti) di circa 19.107 mc.

- con Provvedimento Provinciale n. 98 del 15/01/2025 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla richiedente *omissis*

- in data 26/06/2026 (ns. prot. n. 00095894) è pervenuta dalla Provincia di Cuneo istanza di variante all'Autorizzazione Unica sopra citata e contestuale comunicazione di avvio del procedimento e di convocazione della Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;

- l'intervento in variante interessa, complessivamente, una superficie pari a 19.423 mq, non boscati, e i movimenti terra previsti dal progetto, calcolati sommando scavi e riporti, risultano pari a 19.550 mc ;

- in data 03/07/2026 (ns. prot. n. 00099603) il Settore scrivente ha richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 14/08/2026 (ns. prot. n. 00120043) la Provincia di Cuneo ha trasmesso le integrazioni pervenute dalla Ditta;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

> relazione integrativa

> tavole grafiche di progetto

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 00120538 del 18/08/2026 con cui il Settore scrivente ha condiviso le integrazioni pervenute e ha richiesto nuovamente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 11/09/2026 (ns. prot. n. 00127970), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale statale o della Comunità Economica Europea;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di impianti d'interesse pubblico;

7. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE IN VARIANTE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla riconversione di un impianto di digestione anaerobica agricolo, con capacità produttiva di 250 Sm³/h di biometano, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Cherasco (Località Villette), e interessante una superficie modificata/trasformata di 19.423 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 19.550 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Cherasco, Fg. n. 67, mappali 97,43,42, Fg. n. 68 mappali 52, 57, 58.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo/Alessandria e Asti pervenuto il 11/09/2026 (ns. prot. n. 00127970), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti

comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi. A tale comunicazione dovrà essere allegata documentazione tecnica a firma di professionista abilitato, anche fotografica, comprovante l'ultimazione degli interventi in conformità al progetto approvato ed entro i termini di validità.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti procedurali di competenza.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale statale o della Comunità Economica Europea.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2

della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto trattasi di opere o lavori pubblici o di impianti d’interesse pubblico.

I. DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo